

Swiss Olympic Statuto in materia di etica dello sport svizzero

Valido dal 1° gennaio 2022

Sommario

Introduzione	4
1 Campo di applicazione	4
1.1 Campo di applicazione personale	4
1.2 Campo d'applicazione materiale e territoriale	5
2 Violazioni etiche	5
2.1 Abusi	6
2.1.1 Discriminazioni e disparità di trattamento.....	6
2.1.2 Violazione dell'integrità psichica.....	6
2.1.3 Violazione dell'integrità fisica	6
2.1.4 Violazione dell'integrità sessuale.....	6
2.1.5 Trascurare un dovere di assistenza.....	6
2.2 Abuso del proprio ruolo in un'organizzazione sportiva per scopi privati o vantaggi personali.....	7
2.2.1 Corruzione e accettazione di regali o altri benefici	7
2.2.2 Non dichiarare conflitti di interessi	7
2.3 Comportamento antisportivo	7
2.4 Istigazione, complicità e tentate violazioni	7
3 Abusi	8
4 Obblighi di collaborazione	8
4.1 Adozione e applicazione dello Statuto in materia di etica.....	8
4.2 Informazione e prevenzione	8
4.3 Obbligo di segnalazione da parte di persone con particolari funzioni di assistenza e di sorveglianza.....	9
4.4 Collaborazione alle indagini su violazioni dello Statuto	9
5 Procedura	9
5.1 Segnalazione.....	9
5.2 Prima consulenza	10
5.3 Valutazione iniziale e triage	10
5.4 Procedura di indagine	11
5.5 Rapporto d'indagine e abbandono del procedimento.....	11
5.6 Valutazione da parte della Camera disciplinare	11
5.7 Procedura in caso di abusi.....	11
5.8 Contestazione di decisioni della Camera disciplinare	12
5.9 Misure provvisorie.....	12
5.10 Principi della procedura	12
5.10.1 Protezione della persona segnalante, di testimoni e di persone informate sui fatti.....	12

5.10.2	Diritto all'informazione e ad essere ascoltati	13
5.11	Parti della procedura.....	13
5.12	Protezione della procedura	14
5.13	Regolamenti di procedura	14
6	Conseguenze	14
6.1	Azioni disciplinari	14
6.2	Proporzionalità delle azioni disciplinari	15
6.3	Pubblicazione delle decisioni della Camera disciplinare	15
6.4	Ulteriori misure	15
6.5	Misure per eliminare gli abusi.....	16
7	Informazioni ad altre organizzazioni sportive e al pubblico.....	16
8	Disposizioni finali e transitorie	17
8.1	Prescrizione.....	17
8.2	Procedure in corso.....	17
8.3	Abrogazione o adeguamento di regolamenti preesistenti di Swiss Olympic	17
8.4	Disposizioni delle federazioni sportive in materia di etica.....	18
8.5	Interpretazione.....	18
8.6	Modifiche redazionali	18
9	Disposizioni finali	18

Introduzione

La Carta etica di Swiss Olympic e dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) definisce i valori fondamentali per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo nel tempo.

La trasmissione di questi valori si basa sull'informazione e sulla formazione, coniugate a un sistema di intervento in caso di violazione di tali valori.

Il presente Statuto in materia di etica costituisce, unitamente ai regolamenti organizzativi e procedurali, la base per segnalare, indagare e sanzionare le violazioni di determinati norme di comportamento e per accertare la presenza di abusi nello sport svizzero.

Le segnalazioni di violazioni e abusi vengono ricevute e indagate dalla fondazione indipendente Swiss Sport Integrity e sanzionate dalla Camera disciplinare dello sport svizzero (Camera disciplinare).

1 Campo di applicazione

1.1 Campo di applicazione personale

¹Il presente Statuto in materia di etica si applica alle seguenti organizzazioni e persone:

²Organizzazioni sportive:

- a) Swiss Olympic;
- b) federazioni affiliate e organizzazioni partner di Swiss Olympic;
- c) organizzazioni affiliate in modo diretto e indiretto alle organizzazioni di cui alla lettera b (p. es. federazioni regionali o cantonali, sezioni, società sportive);
- d) organizzazioni che aderiscono volontariamente al presente Statuto in materia di etica.

³Persone fisiche:

- a) membri di un'organizzazione sportiva;
- b) persone che esercitano una funzione in un organismo o un gruppo di lavoro di un'organizzazione sportiva;
- c) persone che si candidano per una funzione in un'organizzazione sportiva;
- d) persone impiegate e incaricate in un'organizzazione sportiva o un'organizzazione ai sensi dei paragrafi 2 e 3;
- e) sportive e sportivi che partecipano a un'attività sportiva organizzata da un'organizzazione sportiva o si preparano a una tale partecipazione;
- f) persone che assistono sportive e sportivi ai sensi della lettera e (p. es. allenatrici e allenatori, medici sportivi, fisioterapiste e fisioterapisti, coach tecnici e/o mentali, nutrizioniste e nutrizionisti, psicologhe sportive e psicologi sportivi);

- g) arbitre e arbitri, giudici di gara, delegate tecniche e delegati tecnici o altre persone che svolgono un compito in occasione di eventi sportivi ai sensi della lettera e);
- h) persone titolari di una Swiss Olympic Card e, nel caso di titolari di Card minorenni, anche chi ne detiene l'autorità parentale;
- i) persone che aderiscono volontariamente al presente Statuto in materia di etica.

⁴Swiss Olympic e le sue federazioni affiliate provvedono affinché le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 1.1 accettino di rispettare il presente Statuto in materia di etica mediante la loro adesione o dichiarazioni corrispondenti.

1.2 Campo d'applicazione materiale e territoriale

¹Il presente Statuto in materia di etica si applica, con riserva dei seguenti paragrafi, a qualsiasi comportamento delle organizzazioni e delle persone di cui all'articolo 1.1, sia a livello nazionale che all'estero, nella misura in cui il loro comportamento sia legato allo sport o possa avere effetti sullo sport e sulla sua immagine pubblica.

²Qualsiasi violazione di ulteriori regolamenti delle federazioni che non costituiscano una violazione etica o un abuso ai sensi degli articoli 2 e 3 sarà oggetto di indagine e di una decisione conformemente alle procedure dell'organizzazione sportiva nazionale o internazionale competente. Ciò include in particolare violazioni di regolamenti di gioco e di gara, violazioni delle regole antidoping, manipolazioni di competizioni sportive o scommesse sportive illegali. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Statuto in materia di etica le decisioni di giudici di gara nonché decisioni relative a selezioni per competizioni nazionali e internazionali.

³Se una violazione del presente Statuto in materia di etica rientra anche nelle competenze di altre organizzazioni sportive, Swiss Sport Integrity e le altre organizzazioni sportive si coordinano, si scambiano informazioni per quanto possibile e ammissibile, tengono conto di eventuali indagini e sanzioni degli altri organismi ed evitano così duplicazioni di procedure.

⁴Le violazioni di fattispecie regolamentate dalla legge vengono sempre indagate e sanzionate da parte delle autorità competenti. Non si esclude comunque un'indagine parallela di Swiss Sport Integrity anche in relazione a procedimenti penali. Se un comportamento riguarda fattispecie che possono essere rilevanti sia a livello penale che in relazione al presente Statuto in materia di etica, Swiss Sport Integrity si adopera per cooperare con le autorità competenti per quanto possibile e consentito dalla legge.

2 Violazioni etiche

Le seguenti fattispecie e azioni costituiscono violazioni del presente Statuto in materia di etica che possono comportare sanzioni («violazioni etiche»).

2.1 Abusi

2.1.1 Discriminazioni e disparità di trattamento

Questa fattispecie comprende discriminazioni e disparità di trattamento di altre persone non oggettivamente giustificabili, basate su colore della pelle, origine, nazionalità, appartenenza sociale, sesso, età, una disabilità, una malattia mentale, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, status, orientamento sessuale, identità di genere o altri motivi.

2.1.2 Violazione dell'integrità psichica

¹Questa fattispecie comprende molestie perpetrate attraverso parole, mobbing e azioni sistematiche al fine di escludere o violare la dignità di un'altra persona, o attraverso lo stalking, ossia molestare ossessivamente una persona contro la sua volontà.

²Si parla di violazione psichica in particolare quando una persona, sfruttando la propria posizione di autorità o un rapporto di dipendenza rispetto a un'altra persona, provoca attraverso comportamenti deliberati, insistenti o ripetuti, senza alcun contatto fisico, un'alterazione patologica nello stato di quella persona.

³Si considera una violazione dell'integrità psichica anche ledere l'onore di un'altra persona attraverso dichiarazioni o azioni umilianti, malevole, derisorie o diffamatorie.

2.1.3 Violazione dell'integrità fisica

Questa fattispecie include qualsiasi violazione diretta e mirata dell'integrità fisica di una persona mediante azioni intenzionali e indesiderabili che possono causare dolore, lesioni o altri danni fisici, in particolare colpendo, spintonando, dando calci, causando bruciate, ricorrendo a metodi di allenamento inappropriati o somministrando alcool o droghe sotto costrizione.

2.1.4 Violazione dell'integrità sessuale

Questa fattispecie designa qualsiasi comportamento di natura sessuale, con o senza contatto fisico, in cui il consenso della persona interessata non è stato o non poteva essere dato, o in cui un consenso è stato ottenuto tramite condotte manipolatorie, imposizione, violenza o altri comportamenti coercitivi. In particolare comprende molestie sessuali e osservazioni su pregi e difetti fisici, espressioni oscene o sessiste, approcci o contatti fisici, baci, gesti e insinuazioni allusive, tocchi e carezze indesiderate nonché qualsiasi forma di costrizione ad atti sessuali, in particolare lo stupro, il mostrare, inviare o produrre materiale pornografico (p. es. fotografie, filmati), incoraggiare a comportamenti sessualmente inappropriati, esibire organi genitali o atti di masturbazione.

2.1.5 Trascurare un dovere di assistenza

Si rende responsabile di questa fattispecie chi constata che una sportiva o uno sportivo sotto la sua supervisione è vittima di una delle violazioni descritte agli articoli 2.1.1 – 2.1.4 e non intraprende alcuna misura per prevenire tale violazione o per proteggere la vittima.

2.2 Abuso del proprio ruolo in un'organizzazione sportiva per scopi privati o vantaggi personali

2.2.1 Corruzione e accettazione di regali o altri benefici

Questa fattispecie è rappresentata dall'offrire, promettere o concedere (cosiddetta corruzione attiva) o dall'accettare, chiedere o farsi promettere (cosiddetta corruzione passiva) benefici indebiti. Benefici indebiti sono benefici tangibili o intangibili, di valore non insignificante e/o sproporzionati rispetto alle consuetudini sociali, che vengono concessi per influenzare il processo decisionale di una collaboratrice o un collaboratore, di un'incaricata o un incaricato o di una persona titolare di funzione. Tali benefici possono prendere la forma di pagamenti in contanti, prestazioni di sponsorizzazione, regali, inviti o rimborsi di valore eccessivo. Viola questa disposizione anche chiunque utilizzi donazioni tangibili o intangibili per scopi diversi da quelli previsti dagli statuti o a fini di corruzione, oppure chi affidi contratti o l'organizzazione di gare sportive mediante procedure di gara non regolamentate.

2.2.2 Non dichiarare conflitti di interessi

Questa fattispecie comprende l'occultamento o la non divulgazione di interessi, partecipazioni, relazioni commerciali e attività collaterali da parte di una persona con responsabilità decisionali, nella misura in cui tali circostanze possano dare adito a sospetti di parzialità. In presenza di tali circostanze, la persona in questione deve, di propria iniziativa, astenersi dalle attività preparatorie e decisionali di un'organizzazione sportiva.

2.3 Comportamento antisportivo

Ai sensi del presente Statuto in materia di etica, sono comportamenti antisportivi le violazioni gravi dei valori fondamentali dello sport, ove non già contemplate da regolamenti di gioco e di gara o da altre disposizioni del presente Statuto in materia di etica. Questi valori fondamentali includono il fair play e la rinuncia a vantaggi e mezzi sleali nelle competizioni, nonché il rispetto e la considerazione verso di sé, le avversarie e gli avversari, le regole del gioco, le decisioni di arbitre e arbitri, verso spettatrici e spettatori, gli animali e l'ambiente naturale.

2.4 Istigazione, complicità e tentate violazioni

¹Viola il presente Statuto in materia di etica chiunque istighi altre persone a violazioni etiche ai sensi degli articoli 2.1 – 2.3 o le aiuti in tal senso.

²Anche una tentata violazione etica è considerata una violazione dello Statuto in materia di etica.

3 Abusi

¹Il concetto di abuso implica una cultura, l'esistenza o l'assenza di strutture e processi all'interno di un'organizzazione sportiva tali da ostacolare l'attuazione del presente Statuto in materia di etica, incoraggiare violazioni del presente Statuto in materia di etica o rendere più difficile identificarle o prevenirle.

²Possono essere imposte sanzioni sia a singoli individui sia a intere organizzazioni sportive.

4 Obblighi di collaborazione

4.1 Adozione e applicazione dello Statuto in materia di etica

¹Swiss Olympic, le sue federazioni affiliate e le organizzazioni partner si impegnano a recepire il presente Statuto nei propri regolamenti adeguando i loro statuti e garantendo che i loro membri diretti e indiretti (p. es. federazioni affiliate, regionali o cantonali, sezioni, società sportive) adottino lo Statuto in materia di etica e ne chiedano l'osservanza ai propri membri, collaboratrici, collaboratori e personale incaricato.

²Le organizzazioni sportive pubblicano la versione in vigore del presente Statuto sui propri siti web, p. es. inserendo un apposito link al sito web di Swiss Sport Integrity.

³Nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole, le organizzazioni sportive collaborano unicamente con altre organizzazioni e persone soggette al presente Statuto o che si impegnino a rispettare valori come minimo equivalenti a quelli alla base del presente Statuto.

⁴In caso di contratti stipulati con assistenti personali, allenatrici e allenatori, medici sportivi o consulenti di altri settori specialistici che non siano soggetti al presente Statuto, le sportive e gli sportivi nonché i loro genitori sono tenuti a verificare che tali persone si assoggettino volontariamente al presente Statuto o si impegnino al rispetto di valori come minimo equivalenti a quelli alla base di tale Statuto.

⁵Le federazioni affiliate a Swiss Olympic abrogano parallelamente i propri regolamenti e prescrizioni esistenti inerenti alla stessa materia disciplinata dal presente Statuto.

4.2 Informazione e prevenzione

Le organizzazioni sportive assicurano, mediante misure d'informazione e di prevenzione adeguate, che i membri diretti e indiretti soggetti al presente Statuto e le persone cui sono affidati compiti relativi allo sport conoscano i principi etici e i valori su cui poggia il presente Statuto in materia di etica e li rispettino. Vi si annoverano, in particolare, anche i genitori e i detentori dell'autorità parentale di sportive e sportivi minorenni.

4.3 Obbligo di segnalazione da parte di persone con particolari funzioni di assistenza e di sorveglianza

¹Le persone soggette al presente Statuto che esercitano una particolare funzione di assistenza o di sorveglianza, p. es. in qualità di allenatrici o allenatori, assistenti, superiori diretti o indiretti di assistenti o superiori gerarchici del personale di organizzazioni sportive, hanno l'obbligo di portare a conoscenza di Swiss Sport Integrity le violazioni etiche constatate.

²Sono considerate segnalazioni ai sensi della presente disposizione anche le segnalazioni effettuate ad autorità, organizzazioni sportive o piattaforme riconosciute in materia di etica.

³È fatto salvo l'obbligo del segreto professionale di persone soggette al segreto professionale. Esse sono tuttavia tenute, in caso di possibile pericolo per il benessere di minori, ad avvalersi del proprio diritto di segnalazione ai sensi dell'articolo 314c del Codice civile svizzero.

4.4 Collaborazione alle indagini su violazioni dello Statuto

¹Le organizzazioni e le persone soggette al presente Statuto sono tenute a collaborare alle indagini su violazioni etiche o abusi ove ciò sia richiesto da Swiss Sport Integrity o dalla Camera disciplinare e ove tale collaborazione non contrasti con interessi personali o di terzi di primaria importanza che le persone interessate possano dimostrare. La portata dell'obbligo di collaborazione dipende dalla loro funzione e posizione all'interno dello sport svizzero organizzato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e dei diritti della personalità.

²Se Swiss Sport Integrity ritiene possibile una violazione etica o un abuso, sussiste un obbligo di collaborazione comprendente in particolare la comunicazione di informazioni personali archiviate dalla persona sospetta su supporti personali di dati elettronici (dispositivi mobili, tablet e/o computer, compresi messaggi e-mail e account sui social media). Una persona obbligata a partecipare a un'indagine non è obbligata a fornire alcuna informazione che la incrimini.

5 Procedura

La procedura di segnalazione, indagine e giudizio su violazioni etiche, nonché la gestione di casi di abuso, si svolge come segue:

5.1 Segnalazione

¹Chiunque può segnalare violazioni etiche o abusi a Swiss Sport Integrity utilizzando un qualsiasi mezzo di comunicazione. Una segnalazione deve contenere la descrizione il più possibile dettagliata della situazione.

²Le segnalazioni di violazioni etiche inviate da un'organizzazione sportiva devono essere trasmesse da tale organizzazione a Swiss Sport Integrity.

5.2 Prima consulenza

¹È possibile contattare Swiss Sport Integrity anche per una prima consulenza. Swiss Sport Integrity dà ascolto alla persona segnalante, fornisce informazioni sulle opzioni e procedure possibili e può indirizzare verso servizi specializzati per una consulenza più approfondita. Una prima consulenza non è obbligatoria affinché Swiss Sport Integrity esamini una possibile violazione etica.

²Con il consenso di tutte le parti interessate, Swiss Sport Integrity può prendere provvedimenti per risolvere di comune accordo il problema che ha dato luogo alla segnalazione. Si considera un consenso di tutte le parti interessate la rinuncia al diritto di mettere in discussione l'imparzialità di Swiss Sport Integrity a causa della partecipazione delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori alle fasi concordate e delle conoscenze acquisite in tale ambito.

³Le persone di Swiss Sport Integrity che partecipino a tale tentativo di accordo consensuale non sono autorizzate ad alcun atto investigativo sullo stesso caso ai sensi degli articoli da 5.3 a 5.4.

5.3 Valutazione iniziale e triage

¹Swiss Sport Integrity verifica in primo luogo la propria competenza a indagare sui fatti segnalati.

²Se la persona segnalante è d'accordo, Swiss Sport Integrity può porre domande di chiarimento a tale scopo.

³Swiss Sport Integrity può respingere segnalazioni manifestamente infondate o abusive. In tal caso informa la persona segnalante della respinta della sua segnalazione e la informa sulla possibilità di una prima consulenza.

⁴Se Swiss Sport Integrity constata che il fatto segnalato è di competenza di un altro organismo o organizzazione, trasmette la segnalazione all'organismo o organizzazione che ritiene competente e ne informa la persona segnalante. Swiss Sport Integrity può inoltrare una segnalazione a un altro organismo, organizzazione o autorità anche se la persona oggetto della segnalazione non è una figura soggetta al presente Statuto.

⁵Se la segnalazione solleva il sospetto di un atto punibile o di rilevanza penale, Swiss Sport Integrity ne informa la persona segnalante e trasmette la segnalazione alle autorità giudiziarie o all'organizzazione professionale competente, a meno che la persona segnalante non sia personalmente interessata dall'azione segnalata e si pronunci contro tale comunicazione entro il termine stabilito da Swiss Sport Integrity.

⁶Se nell'ambito della valutazione iniziale emerge che il sospetto di violazione etica o abuso segnalato riguarda collaboratrici, collaboratori o l'organizzazione di Swiss Sport Integrity e che sussiste il rischio che l'indagine possa essere influenzata da conflitti di interessi, la segnalazione deve essere trasmessa ai fini dell'indagine alla Camera disciplinare.

5.4 Procedura di indagine

¹Se Swiss Sport Integrity conferma la propria competenza, avvia una procedura di indagine e indaga sulle violazioni etiche e sugli abusi segnalati.

²Swiss Sport Integrity notifica l'avvio dell'indagine alle parti coinvolte, a Swiss Olympic e all'organizzazione sportiva interessata. È possibile omettere tale informazione, in tutto o in parte, qualora ciò pregiudichi lo svolgimento dell'indagine.

5.5 Rapporto d'indagine e abbandono del procedimento

¹Swiss Sport Integrity redige un rapporto sui risultati delle sue indagini, che trasmette all'organizzazione sportiva interessata ai sensi del punto 1.1 lett. b o d affinché possa prendere posizione. Swiss Sport Integrity può invitare a prendere posizione anche altre organizzazioni sportive.

²Quindi Swiss Sport Integrity presenta il rapporto d'indagine, unitamente alle osservazioni di cui al paragrafo 1 e alle richieste di sanzione, alla Camera disciplinare a fini di valutazione nonché a Swiss Olympic per informazione.

³In caso di constatazione di un abuso, Swiss Sport Integrity ne informa Swiss Olympic e la federazione sportiva interessata, invitandole a prendere posizione.

⁴Se nel corso dell'indagine Swiss Sport Integrity non rileva alcuna violazione del presente Statuto, lo dichiara nel rapporto d'indagine e abbandona il procedimento. L'abbandono del procedimento può essere contestato dalle parti interessate dinanzi alla Camera disciplinare.

5.6 Valutazione da parte della Camera disciplinare

¹La Camera disciplinare esamina il rapporto d'indagine e ascolta le parti interessate. In caso di violazione etica, ordina le opportune misure disciplinari. Inoltre si pronuncia in caso di contestazioni riguardo all'abbandono del procedimento.

²La Camera disciplinare non è vincolata alle richieste di Swiss Sport Integrity.

³Se la Camera disciplinare riscontra abusi, orienta in tal senso anche Swiss Olympic.

5.7 Procedura in caso di abusi

¹In caso di constatazione di abusi, Swiss Olympic ordina misure verso l'organizzazione sportiva interessata e le mette per iscritto in una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 6.5 par. 3. La convenzione di attuazione deve essere approvata dalla Camera disciplinare.

²Se l'organizzazione sportiva interessata rifiuta di aderire a una convenzione di attuazione, Swiss Olympic può imporre le sue misure in maniera unilaterale. L'organizzazione sportiva interessata può opporsi a tale decisione entro 20 giorni dinanzi alla Camera disciplinare.

³Se l'abuso riguarda Swiss Olympic o il suo personale, la Camera disciplinare ne informa il Comitato esecutivo di Swiss Olympic su richiesta di Swiss Sport Integrity e nomina entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione un comitato ad hoc composto dal/dalla presidente del Consiglio di fondazione, dalla direttrice o dal direttore di Swiss Sport Integrity e dal/dalla presidente di una federazione sportiva nazionale. Tale comitato ad hoc propone, se del caso, misure verso Swiss Olympic e sottoscrive con Swiss Olympic una convenzione di attuazione che dovrà essere approvata dalla Camera disciplinare.

5.8 Contestazione di decisioni della Camera disciplinare

¹Le decisioni della Camera disciplinare possono essere contestate dinanzi al Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (TAS) di Losanna conformemente al suo compromesso d'arbitrato.

²Le decisioni possono essere contestate dalle persone sanzionate, dalla vittima di un abuso constatato, da Swiss Sport Integrity, da Swiss Olympic e dalla federazione sportiva nazionale di competenza per la disciplina sportiva in cui si è verificata la violazione etica.

5.9 Misure provvisorie

¹Swiss Sport Integrity può, su richiesta di una parte o d'ufficio, adottare tutte le misure provvisorie che ritiene necessarie o appropriate, compresa la sospensione temporanea di una persona dalle sue funzioni sportive, per l'intera durata delle procedure ai sensi del presente Statuto.

²In caso di particolare urgenza, Swiss Sport Integrity può ordinare misure provvisorie prima che la loro richiesta sia stata notificata alle parti interessate. Al più tardi nel momento di tale ordine, Swiss Sport Integrity deve portare la richiesta a conoscenza delle altre parti e concedere loro senza indugio, e se necessario fissando un termine, il diritto di essere sentite.

³È possibile presentare ricorso contro una misura provvisoria presso la Camera disciplinare. Contro una misura provvisoria ordinata ai sensi del par. 2 della presente disposizione è possibile presentare ricorso non appena Swiss Sport Integrity abbia sentito le altre parti e ordinato una nuova decisione.

5.10 Principi della procedura

5.10.1 Protezione della persona segnalante, di testimoni e di persone informate sui fatti

¹Per proteggere le persone segnalanti è anche possibile effettuare segnalazioni anonime. A tale scopo è disponibile un'apposita piattaforma tecnologica. Anonimato significa in particolare che Swiss Sport Integrity, la Camera disciplinare, le organizzazioni sportive interessate e Swiss Olympic non possono essere informate dell'identità della persona segnalante a meno che quest'ultima non acconsenta alla divulgazione della propria identità (eventualmente anche solo in misura limitata).

²Swiss Sport Integrity rispetta la richiesta di anonimato delle persone segnalanti, di testimoni e di persone informate sui fatti. L'anonimato è garantito anche in caso di denuncia ad autorità pubbliche o altre organizzazioni e servizi ai sensi dell'articolo 5.3, al fine di garantire la protezione e il benessere di tali persone. Fanno eccezione gli obblighi legali tassativi di informazione, denunce penali in caso di fondato sospetto di reati perseguibili d'ufficio e situazioni in cui la divulgazione è essenziale al fine di evitare gravi pericoli per persone segnalanti, testimoni, persone informate sui fatti o soggetti terzi.

³Swiss Sport Integrity tratta con riservatezza anche le segnalazioni non anonime e l'identità di testimoni e persone informate sui fatti. Nell'ambito di un'indagine, le informazioni sulle segnalazioni e sull'identità delle persone segnalanti, nonché su testimoni e persone informate sui fatti, saranno trasmesse secondo il principio di necessità («need-to-know principle») esclusivamente a persone che abbiano bisogno di tali informazioni per il corretto esercizio delle loro funzioni e adempimento delle loro responsabilità.

⁴Swiss Sport Integrity verifica in che misura sia possibile tenere conto dei legittimi interessi di terzi ai sensi dei paragrafi 2 e 3 della presente disposizione oscurando i dati personali sensibili o stipulando accordi di riservatezza.

⁵Swiss Sport Integrity e/o la Camera disciplinare garantiscono che le persone segnalanti, anonime e non anonime, abbiano accesso a supporto e assistenza ove necessario e appropriato.

⁶Chi segnala in buona fede una violazione etica o abusi, o fornisce informazioni al meglio delle proprie conoscenze nell'ambito di procedimenti di Swiss Sport Integrity o della Camera disciplinare, non può subire per questo alcun tipo di ripercussione.

⁷Una segnalazione si considera fatta in buona fede se la persona segnalante può ragionevolmente presumere che la violazione etica o l'abuso segnalato si siano effettivamente verificati.

5.10.2 Diritto all'informazione e ad essere ascoltati

¹Swiss Sport Integrity e la Camera disciplinare si assicurano che le persone e le organizzazioni sportive soggette a procedimenti ai sensi del presente Statuto possano esercitare il loro diritto ad essere ascoltate. Ciò significa che tali persone e organizzazioni sportive vengono informate in modo tempestivo e completo sulle accuse a loro carico e che possono prendere posizione a riguardo.

²Nelle procedure d'indagine di Swiss Sport Integrity, le persone e le organizzazioni sportive accusate di avere violato il presente Statuto hanno il diritto di accedere ai fascicoli dopo la prima consulenza ai sensi dell'articolo 5.4.

5.11 Parti della procedura

¹Sono considerate parti della procedura d'indagine Swiss Sport Integrity, la persona o l'organizzazione sportiva accusata e la vittima della violazione etica segnalata.

²Ulteriori persone possono essere coinvolte nei procedimenti di Swiss Sport Integrity o della Camera disciplinare come testimoni o come persone informate sui fatti.

5.12 Protezione della procedura

Le seguenti violazioni delle disposizioni a tutela della procedura previste dal presente Statuto costituiscono infrazioni allo Statuto stesso e possono essere sanzionate conformemente all'articolo 6:

- impedire, ostacolare o influenzare una procedura di Swiss Sport Integrity o della Camera disciplinare;
- omessa segnalazione da parte di una persona con funzioni di particolare assistenza e sorveglianza ai sensi dell'articolo 4.3;
- rifiuto di collaborare a una procedura di Swiss Sport Integrity o della Camera disciplinare ai sensi dell'articolo 4.4;
- consapevole negazione della richiesta di anonimato della persona segnalante ai sensi dell'articolo 5.10.1 paragrafi 1 e ss.
- segnalazioni consapevolmente false, manifestamente infondate o abusive a danno di un'altra persona ai sensi dell'articolo 5.3 paragrafo 3;
- deliberata penalizzazione di una persona che abbia denunciato in buona fede una violazione etica o un abuso a Swiss Sport Integrity o che abbia fornito informazioni al meglio delle sue conoscenze in una procedura di Swiss Sport Integrity o della Camera disciplinare ai sensi dell'articolo 5.10.1 paragrafo 5;
- impedire una segnalazione in buona fede ai sensi dell'articolo 5.10.1 paragrafo 6 con la forza, minacce o intimidazioni.

5.13 Regolamenti di procedura

¹L'organizzazione, la missione e le competenze di Swiss Sport Integrity e della Camera disciplinare, nonché le loro procedure, sono disciplinate dal regolamento di procedura per Swiss Sport Integrity e dal regolamento di procedura della Camera disciplinare.

²In caso di divergenze o contraddizioni, prevalgono le disposizioni del presente Statuto.

6 Conseguenze

6.1 Azioni disciplinari

¹Le violazioni del presente Statuto possono essere sanzionate mediante una o più delle seguenti azioni disciplinari:

- a. ammonimento;
- b. interdizione temporanea o, in caso di violazioni gravi, permanente di determinate attività sportive organizzate (sospensione);

- c. revoca temporanea o, in caso di violazioni gravi, permanente della funzione in seno a un organismo di un'organizzazione sportiva (p. es. comitato direttivo);
- d. esclusione temporanea o, in caso di gravi violazioni, permanente da un'organizzazione sportiva
- e. multe fino a CHF 50'000.

²In sostituzione o in aggiunta a un'azione disciplinare, la Camera disciplinare può disporre un monitoraggio o un coaching temporaneo di una persona colpevole da parte di una figura o un servizio indipendente.

6.2 Proporzionalità delle azioni disciplinari

¹Nella definizione dell'azione disciplinare più adeguata si tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, compresa la natura della violazione del presente Statuto, l'interesse verso un effetto dissuasivo rispetto a comportamenti scorretti analoghi, il coinvolgimento e la collaborazione della persona colpevole, le motivazioni, le circostanze della violazione, il grado di colpa della persona colpevole, il suo riconoscimento della violazione commessa e i suoi sforzi per rimediare alle conseguenze della sua violazione etica.

²Si considerano in particolare elementi aggravanti se la persona colpevole ha sfruttato il suo speciale rapporto di fiducia e di dipendenza con la vittima della violazione, p. es. nella sua funzione di assistente, se ha violato il presente Statuto in modo ripetuto o continuo o se la violazione etica è stata commessa ai danni di una persona minorenni.

³Si considerano in particolare elementi attenuanti se la persona colpevole collabora volontariamente al chiarimento della violazione etica, se ammette prontamente la violazione etica o se mostra pentimento, in particolare pentimento attivo.

6.3 Pubblicazione delle decisioni della Camera disciplinare

¹La Camera disciplinare comunica le proprie decisioni alle parti, all'organizzazione sportiva interessata e a Swiss Olympic.

²La Camera disciplinare e Swiss Sport Integrity possono pubblicare le decisioni della Camera disciplinare, in versione integrale o sotto forma di comunicato stampa, non appena queste sono entrate in vigore e se vi è un interesse pubblico per la loro pubblicazione. Nel fare ciò, essa tiene conto dei diritti della personalità delle persone interessate.

6.4 Ulteriori misure

Swiss Olympic e le organizzazioni sportive si riservano il diritto di adottare ulteriori misure nei confronti della persona interessata o della sua organizzazione di appartenenza, quali p. es. la revoca della licenza di allenatrice o allenatore, la revoca della Swiss Olympic Card, la revoca di un label Swiss Olympic o la riduzione di prestazioni finanziarie.

6.5 Misure per eliminare gli abusi

¹Se, a seguito di una segnalazione o nell'ambito della gestione di una segnalazione di possibile violazione del presente Statuto, Swiss Sport Integrity o la Camera disciplinare constatano un abuso in un'organizzazione sportiva, ne informano Swiss Olympic ed emanano la raccomandazione di eliminare l'abuso. Quindi spetta a Swiss Olympic comunicare all'organizzazione sportiva interessata le misure appropriate per eliminare l'abuso.

²Tali misure possono comprendere, p. es.:

- a. attività di sensibilizzazione e di formazione;
- b. consulenza da parte di una figura o di un servizio specializzati;
- c. elaborazione o adeguamento di disciplinari per collaboratrici, collaboratori o titolari di funzioni;
- d. introduzione o adeguamento di obblighi di segnalazione;
- e. introduzione o adeguamento di meccanismi di controllo.

³Swiss Olympic e l'organizzazione sportiva interessata stipulano una convenzione di attuazione scritta sulle misure messe a punto per porre fine all'abuso ai sensi dell'articolo 5.7. Una convenzione di attuazione approvata dalla Camera disciplinare non può essere oggetto di contestazione distinta.

⁴Il mancato rispetto della convenzione di attuazione costituisce una violazione del presente Statuto. Le persone responsabili possono essere sanzionate conformemente al presente Statuto. Swiss Olympic si riserva il diritto di ricorrere a ulteriori misure.

7 Informazioni ad altre organizzazioni sportive e al pubblico

¹Swiss Sport Integrity può informare le organizzazioni sportive e il pubblico o i media sulle procedure d'indagine in corso, nel rispetto dei diritti della personalità delle parti coinvolte, qualora ciò sia richiesto per tutelare le persone coinvolte nel procedimento o dall'interesse pubblico e a condizione che lo scopo dell'indagine non ne venga compromesso.

²Se necessario per la protezione e il benessere di una persona o di un'organizzazione sportiva ai sensi dell'articolo 1.1, Swiss Sport Integrity può informare tale persona di una determinata condotta o una determinata azione da parte di una persona non soggetta al presente Statuto laddove tale condotta o azione costituisca una violazione etica ai sensi dell'articolo 2. I diritti della personalità della terza persona devono essere salvaguardati.

³Swiss Sport Integrity può informare le autorità giudiziarie su una determinata condotta o una determinata azione di una persona non soggetta al presente Statuto laddove tale condotta o azione possa costituire un reato.

8 Disposizioni finali e transitorie

8.1 Prescrizione

¹Le violazioni del presente Statuto cessano di essere perseguibili dopo un periodo di prescrizione di dieci anni. In caso di abuso commesso ai danni di minori, il periodo di prescrizione di dieci anni ha inizio dal compimento del 18° anno di età della persona minore interessata. La ricezione di una segnalazione da parte di Swiss Sport Integrity interrompe la prescrizione.

²La prescrizione è sospesa se durante il periodo di prescrizione viene avviato un procedimento penale.

³Swiss Sport Integrity può inoltre partecipare a delucidazioni su violazioni prescritte del presente Statuto qualora queste siano gravi e vi sia un interesse pubblico verso il loro trattamento. Per assolvere a tale compito, Swiss Sport Integrity cerca collaborazioni con organizzazioni sportive, autorità politiche e figure specializzate indipendenti. Per gli abusi statutari prescritti sono escluse sanzioni, ma non richieste di misure per porre fine agli abusi.

8.2 Procedure in corso

¹Le procedure d'inchiesta per violazioni etiche avviate antecedentemente al 1 gennaio 2022 da federazioni affiliate a Swiss Olympic e che non si siano ancora concluse al 1 gennaio 2022 devono essere portate a termine dall'istanza competente e concluse con un rapporto finale. Dal 1 gennaio 2022, la valutazione giuridica degli esiti dell'inchiesta è di competenza della Camera disciplinare.

²L'organo giurisdizionale dinanzi al quale al 1 gennaio 2022 sia già in corso una procedura rimane l'istanza competente per la valutazione giuridica dei risultati delle indagini concluse di una federazione affiliata a Swiss Olympic fino all'adozione di una decisione definitiva.

³A decorrere dal 1 gennaio 2022, la valutazione giuridica dei risultati di indagini per cui non sia ancora stata avviata una procedura dinanzi a un organo giurisdizionale è di competenza della Camera disciplinare.

⁴Nella valutazione delle violazioni etiche verificatesi prima del 1 gennaio 2022, la Camera disciplinare applica il regolamento in materia di etica della federazione interessata. La procedura è disciplinata dal regolamento di procedura della Camera disciplinare.

⁵In caso di incertezze sull'istanza responsabile di valutare le violazioni etiche, le federazioni sportive si consultano con la Camera disciplinare.

8.3 Abrogazione o adeguamento di regolamenti preesistenti di Swiss Olympic

¹Il presente Statuto è stato adottato dal Parlamento dello sport il 26 novembre 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2022.

²I codici di condotta preesistenti di Swiss Olympic sono abrogati a partire dal 1 gennaio 2022.

³I nomi e le denominazioni contenuti nei regolamenti che rimangono in vigore e in altri documenti di Swiss Olympic risultanti dal presente Statuto sono sostituiti a decorrere dal 1 gennaio 2022 da nuovi nomi o denominazioni conformemente al presente Statuto. Tali adeguamenti non richiedono l'approvazione dell'organismo o dell'istanza competente.

⁴Il presente Statuto dovrebbe essere riesaminato almeno ogni due anni e, ove necessario, adattato alla luce delle esperienze e nuove conoscenze acquisite.

8.4 Disposizioni delle federazioni sportive in materia di etica

A decorrere dal 1 gennaio 2022, il presente Statuto sostituisce le disposizioni regolamentari delle federazioni affiliate a Swiss Olympic in materia di etica, nella misura in cui tali disposizioni contengano prescrizioni disciplinate dal presente Statuto. Rimane salva l'applicazione delle disposizioni disciplinari delle federazioni affiliate ai casi verificatisi antecedentemente al 1 gennaio 2022.

8.5 Interpretazione

In caso di incongruenze tra le diverse versioni del presente Statuto, prevale la versione in lingua tedesca.

8.6 Modifiche redazionali

Il Consiglio esecutivo di Swiss Olympic può apportare modifiche al presente Statuto al fine di correggere errori tipografici, grammaticali o ortografici o per fornire chiarimenti, purché tali modifiche non entrino in conflitto sostanziale con le decisioni del Parlamento dello sport.

9 Disposizioni finali

Il presente Statuto è stato adottato dal Parlamento degli sport di Swiss Olympic il 26 novembre 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2022. Alcune modifiche sono state approvate dal Parlamento dello sport come segue:

- il 25 novembre 2022, con entrata in vigore dal 26 novembre 2022.


In applicazione del paragrafo 8.6, il Consiglio esecutivo ha approvato delle modifiche come segue:

- il 21 settembre 2022, con entrata in vigore dal 26 novembre 2022.

Berna, 25 novembre 2022
Swiss Olympic Association



Jürg Stahl
Presidente



Ruth Wipfli Steinegger
Vicepresidente